

**NOTA INTEGRATIVA AL**  
**BILANCIO DI PREVISIONE 2021**  
**- 2023**

COMUNE DI ROCCAFLUVIONE

## 1)PREMESSA

Dall'anno 2015 l'ente ha applicato sia i principi contabili, sia gli schemi di bilancio armonizzati, previsti dal Dlgs 118/2011.

Numerose sono state le modifiche apportate dal nuovo sistema contabile armonizzato, sia sotto il profilo finanziario - contabile, sia sotto per quanto attiene agli aspetti programmatori che gestionali.

Tra le innovazioni apportate, si richiamano quelle maggiormente significative:

- il Documento Unico di Programmazione DUP che ha sostituito la Relazione Previsionale e Programmatica, ampliandone inoltre le finalità;
- schemi di bilancio strutturati diversamente, in coerenza con gli schemi di bilancio previsti per le amministrazioni dello Stato, con una diversa struttura di entrate e spese;
- reintroduzione della previsione cassa per il primo esercizio del bilancio di previsione;
- diversa disciplina delle variazioni di bilancio: aumentano le casistiche e si modificano le competenze: ad esempio, vengono introdotte le variazioni compensative all'interno di categorie di entrata e macroaggregati di spesa, di competenza dei dirigenti, viene attribuita la competenza per le variazioni relative agli stanziamenti di cassa in capo alla giunta comunale;
- sono adottati nuovi principi contabili, tra cui quello di sicuro maggior impatto è quello della competenza finanziaria potenziata, è prevista la disciplina del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;
- è introdotto il piano dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico/patrimoniale;
- la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente, l'unità elementare di voto sale di un livello, le entrate sono classificate in titoli e tipologie, anziché in titoli, categorie e risorse, mentre le spese sono classificate in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale. Il

bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- politico-amministrative in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di "governo" esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- di programmazione finanziaria poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- di destinazione delle risorse a preventivo attraverso la funzione autorizzatoria, connessa alla natura finanziaria del bilancio;

- di verifica degli equilibri finanziari nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate;

- informative in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario dell'amministrazione.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, come sopra indicato, la relazione è integrata con una serie di tabelle, con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa

Con la "nota integrativa", quindi, si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni:

- descrittiva: illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;
- informativa, apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile;
- esplicativa, indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio.

## **2) GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE ED IL PAREGGIO DI BILANCIO**

### **Gli Strumenti della programmazione.**

la Giunta Comunale predispone e presenta all'esame ed approvazione del Consiglio Comunale il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario e annessi allegati. Lo schema di bilancio ed annessi allegati è stato redatto in collaborazione con i Dirigenti ed i Responsabili dei Servizi sulla base delle indicazioni fornite da questa Amministrazione coordinate in particolare dall'attività dell'Assessore alle Finanze, in linea con gli impegni assunti con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP è stato elaborato in modalità semplificata.

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel succitato D.lgs. 118/2011 che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, qui di seguito elencati:

1. principio dell'annualità: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale;
2. principio dell'unità: è il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione. Le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;
3. principio dell'universalità: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta;
4. principio dell'integrità: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese a esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite;
5. principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità:
  - a. veridicità significa rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio;
  - b. attendibilità significa che le previsioni di bilancio sono sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento: un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa;
  - c. correttezza significa il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione;
  - d. comprensibilità richiede che le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottino il sistema di classificazione previsto

dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari;

6. principio della significatività e rilevanza: nella formazione delle previsioni gli errori, le semplificazioni e gli arrotondamenti, tecnicamente inevitabili, trovano il loro limite nel concetto di rilevanza: essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari;
7. principio della flessibilità: possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo;
8. principio della congruità: verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;
9. principio della prudenza: devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;
10. principio della coerenza: occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico infatti deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine;
11. principio della continuità e costanza: continuità significa che le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti; costanza significa il mantenimento dei medesimi criteri di valutazione nel tempo, in modo che l'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati, rappresenti un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio.
12. principio della comparabilità e della verificabilità: comparabilità significa possibilità di confrontare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali; verificabilità significa che le informazioni patrimoniali, economiche e finanziarie, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, siano verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria;
13. principio della neutralità o imparzialità: neutralità significa che la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; imparzialità va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, ocularietà e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi;
14. principio della pubblicità: assicurare ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie;
15. principio dell'equilibrio di bilancio: riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa: deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica strategicamente deve realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata;
16. principio della competenza finanziaria: tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi

sono imputati;

17. principio della competenza economica: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;
18. principio della prevalenza della sostanza sulla forma: la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

## **Il Pareggio di bilancio.**

Il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2021-2023 prevede la seguente manovra finanziaria, tributaria, tariffaria :

- |                                                              |                                             |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1. politica tariffaria:                                      | CONFERMA DELLE TARIFFE DELL'ANNO PRECEDENTE |
| 2. politica relativa alle previsioni di spesa:               | CONTENIMENTO DELLA SPESA CORRENTE           |
| 3. la spesa di personale:                                    | RISPETTO DEI VINCOLI ASSUNZIONALI           |
| 4. l'entrata relativa ai proventi per permessi di costruire: | variabile                                   |
| 5. politica di indebitamento:                                | NON RICORSO A INDEBITAMENTI                 |

## **Gli equilibri di bilancio.**

I principali equilibri di bilancio da rispettare in sede di programmazione e di gestione sono i seguenti:

1. pareggio complessivo di bilancio, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese;
2. equilibrio di parte corrente;
3. equilibrio di parte capitale;



**2.1) Quadro generale  
riassuntivo**

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO\* 2021 – 2022 - 2023**

| ENTRATE                                                                             | CASSA<br>ANNO 2021 | COMPETENZ<br>AANNO 2021 | COMPETENZ<br>AANNO 2022 | COMPETENZ<br>AANNO 2023 | SPESE                                                                          | CASSA<br>ANNO 2021 | COMPETENZ<br>AANNO 2021 | COMPETENZ<br>AANNO 2022 | COMPETENZ<br>AANNO 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio</b>                                     | 0,00               |                         |                         |                         |                                                                                |                    |                         |                         |                         |
| <b>Utilizzo avanzo di amministrazione</b>                                           |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | <b>Disavanzo di amministrazione<sup>(1)</sup></b>                              |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>                             |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |                                                                                |                    |                         |                         |                         |
| <b>Fondo pluriennale vincolato</b>                                                  |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | <b>Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto<sup>(2)</sup></b> |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 1.629.509,62       | 1.142.780,17            | 1.103.210,87            | 1.103.210,87            | <b>Titolo 1 - Spese correnti</b>                                               | 3.903.459,15       | 2.474.996,32            | 2.406.128,20            | 2.373.873,48            |
|                                                                                     |                    |                         |                         |                         | <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>                                    |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti                                            | 1.606.237,52       | 999.078,18              | 1.023.718,86            | 1.023.718,86            |                                                                                |                    |                         |                         |                         |
| <b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie                                           | 752.353,16         | 401.279,19              | 394.855,35              | 394.855,35              |                                                                                |                    |                         |                         |                         |
| <b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale                                         | 11.225.896,32      | 1.994.761,00            | 1.006.500,00            | 1.006.500,00            | <b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale                                      | 11.514.582,98      | 2.002.621,00            | 1.007.500,00            | 1.007.500,00            |
|                                                                                     |                    |                         |                         |                         | <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>                                    |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | <b>Titolo 3</b> - Spese per incremento di attività finanziarie                 | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                                                                                     |                    |                         |                         |                         | <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>                                    |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Totale entrate finali .....</b>                                                  | 15.213.996,62      | 4.537.898,54            | 3.528.285,08            | 3.528.285,08            | <b>Totale spese finali .....</b>                                               | 15.418.042,13      | 4.477.617,32            | 3.413.628,20            | 3.381.373,48            |
| <b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti                                            | 231.765,82         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | <b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti                                         | 66.646,73          | 60.281,22               | 114.656,88              | 146.911,60              |
|                                                                                     |                    |                         |                         |                         | <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>                               |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | 1.610.678,40       | 978.197,57              | 632.480,83              | 632.480,83              | <b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere        | 1.610.678,40       | 978.197,57              | 632.480,83              | 632.480,83              |
| <b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro                      | 985.561,36         | 638.386,40              | 635.702,86              | 635.702,86              | <b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro                      | 995.436,90         | 638.386,40              | 635.702,86              | 635.702,86              |
| <b>Totale titoli</b>                                                                | 18.042.002,20      | 6.154.482,51            | 4.796.468,77            | 4.796.468,77            | <b>Totale titoli</b>                                                           | 18.090.804,16      | 6.154.482,51            | 4.796.468,77            | 4.796.468,77            |
|                                                                                     |                    |                         |                         |                         |                                                                                |                    |                         |                         |                         |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>                                                   | 18.042.002,20      | 6.154.482,51            | 4.796.468,77            | 4.796.468,77            | <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>                                                | 18.090.804,16      | 6.154.482,51            | 4.796.468,77            | 4.796.468,77            |
|                                                                                     |                    |                         |                         |                         |                                                                                |                    |                         |                         |                         |
| <b>Fondo di cassa finale presunto</b>                                               | -48.801,96         |                         |                         |                         |                                                                                |                    |                         |                         |                         |

## 2.2) Equilibri di bilancio

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO                                                                                                                                                                        |            |      | COMPETENZAANNO<br>2021            | COMPETENZAANNO<br>2022            | COMPETENZAANNO<br>2023            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                                                                                                                                                               |            | 0,00 |                                   |                                   |                                   |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente                                                                   | (+)<br>(-) |      | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                      |
| B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00<br>di cui per estinzione anticipata di prestiti                                                                                                                   | (+)        |      | 2.543.137,54<br>0,00              | 2.521.785,08<br>0,00              | 2.521.785,08<br>0,00              |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche                                                                  | (+)        |      | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti<br>di cui<br>- fondo pluriennale vincolato<br>- fondo crediti di dubbia esigibilità                                                                              | (-)        |      | 2.474.996,32<br>0,00<br>38.760,09 | 2.406.128,20<br>0,00<br>39.793,89 | 2.373.873,48<br>0,00<br>42.947,25 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale                                                                                                                                                 | (-)        |      | 17.600,00                         | 5.000,00                          | 5.000,00                          |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari<br>- di cui per estinzione anticipata di prestiti<br>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità                         | (-)        |      | 60.281,22<br>0,00<br>0,00         | 114.656,88<br>0,00<br>0,00        | 146.911,60<br>0,00<br>0,00        |
| <b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>                                                                                                                                                              |            |      | <b>-9.740,00</b>                  | <b>-4.000,00</b>                  | <b>-4.000,00</b>                  |
| <b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b> |            |      |                                   |                                   |                                   |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti(2)<br>di cui per estinzione anticipata di prestiti                                                                    | (+)        |      | 0,00<br>0,00                      | 0,00                              | 0,00                              |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili<br>di cui per estinzione anticipata di prestiti                            | (+)        |      | 9.740,00<br>0,00                  | 4.000,00<br>0,00                  | 4.000,00<br>0,00                  |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili                                                                     | (-)        |      | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti                                                                                                                    | (+)        |      | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)</b>                                                                                                                                                                |            |      |                                   |                                   |                                   |
| <b>O=G+H+I-L+M</b>                                                                                                                                                                                     |            |      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       |

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO |  |  | COMPETENZAANNO<br>2021 | COMPETENZAANNO<br>2022 | COMPETENZAANNO<br>2023 |
|---------------------------------|--|--|------------------------|------------------------|------------------------|
|---------------------------------|--|--|------------------------|------------------------|------------------------|

|                                                                                                                                       |     |  |                      |                      |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)                                                                   | (+) |  | 0,00                 |                      |                      |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata                                                        | (+) |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00                                                                                                  | (+) |  | 1.994.761,00         | 1.006.500,00         | 1.006.500,00         |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili           | (-) |  | 9.740,00             | 4.000,00             | 4.000,00             |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine                                                                      | (-) |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine                                                                | (-) |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria                                                 | (-) |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili    | (+) |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti                                                   | (-) |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale<br>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa                                         | (-) |  | 2.002.621,00<br>0,00 | 1.007.500,00<br>0,00 | 1.007.500,00<br>0,00 |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie                                                                         | (-) |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale                                                                                | (+) |  | 17.600,00            | 5.000,00             | 5.000,00             |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>                                                                                                   |     |  |                      |                      |                      |
| <b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>                                                                                                  |     |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

| <b>EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO</b>                                                |     |  | <b>COMPETENZAANNO<br/>2021</b> | <b>COMPETENZAANNO<br/>2022</b> | <b>COMPETENZAANNO<br/>2023</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine                      | (+) |  | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine                | (+) |  | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (+) |  | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine                        | (-) |  | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine                  | (-) |  | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie         | (-) |  | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| <b>EQUILIBRIO FINALE</b>                                                              |     |  |                                |                                |                                |
| <b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>                                                          |     |  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    |

**SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)**

|                                                                                                                                                     |     |  |             |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------------|-------------|-------------|
| Equilibrio di parte corrente (O)                                                                                                                    |     |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione diliquità | (-) |  | 0,00        |             |             |
| <b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>                                                          |     |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000. X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

### **3) CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI DELLE ENTRATE**

Di seguito sono analizzate le principali voci d'entrata, al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati dei singoli cespiti.

#### **I criteri di valutazione delle previsioni del bilancio**

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per la spesa, tenendo conto delle spese sostenute negli esercizi precedenti, delle spese obbligatorie, consolidate e quelle derivanti da obbligazione assunte in esercizi precedenti, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Gli accantonamenti ai fondi sono disciplinati dall'art. 116 TUEL. Nella missione Fondi e Accantonamenti, all'interno del programma Fondo crediti di dubbia esigibilità è stanziato l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Tale fondo confluisce nel risultato di amministrazione quale quota accantonata.

La scelta della media è stata effettuata in modo da rispecchiare il più fedelmente possibile la realtà della effettiva capacità di riscossione del momento. Tutti i dati sono stati tratti dai rendiconti degli esercizi precedenti. L'importo totale del fondo sarà calcolato solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali e costituirà la parte accantonata dell'avanzo. In sostanza, si andrà a costituire uno stanziamento di spesa che non consente di utilizzare la quota di avanzo accantonata per il "Fondo crediti di dubbia esigibilità".

È inoltre data facoltà agli enti locali di stanziare nella missione Fondi e accantonamenti, all'interno del programma Altri fondi, ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall' art. 187, comma 3. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.

#### **Entrate e spese non ricorrenti**

Sono analizzate altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Sono entrate e spese ricorrenti quelle previste a regime e non limitate ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- a. donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- b. condoni;
- c. gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;

- d. entrate per eventi calamitosi;
- e. alienazione di immobilizzazioni;
- f. le accensioni di prestiti;
- g. i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi “continuativi” dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Sul fronte delle spese, sono in ogni caso da considerarsi non ricorrenti le seguenti voci:

- a. le consultazioni elettorali o referendarie locali,
- b. i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,
- c. gli eventi calamitosi,
- d. le sentenze esecutive ed atti equiparati,
- e. gli investimenti diretti,
- f. i contributi agli investimenti.

### **Elenco dei vincoli e degli accantonamenti**

Ai sensi dell'art. 187 TUEL, il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati.

- I fondi destinati agli investimenti;
- I fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità. La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:
  - 1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;
  - 2. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).
- Costituiscono invece quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:
  - vincoli derivanti da legge e dai principi contabili;
  - vincoli derivanti da trasferimenti;

- vincoli derivanti dalla contrazione di mutui;
- altri vincoli (entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e rimosse a cui è stata formalmente attribuita una specifica destinazione);
- parte disponibile dell'avanzo di amministrazione.

La proposta di bilancio 2021-2023 viene presentata prima dell'approvazione del Rendiconto di gestione 2019 e pertanto i valori potrebbero non coincidere con quelli definitivi.

### **Risultato amministrazione presunto**

Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione, l'elenco analitico riguardante le quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e i relativi utilizzi è costituito dalla tabella più sotto riportata. Al riguardo si ricorda che l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione è sempre consentito, secondo le modalità di cui al principio applicato 9.2, anche nelle more dell'approvazione del rendiconto della gestione, mentre l'utilizzo delle quote accantonate è ammesso solo a seguito dell'approvazione del rendiconto o sulla base dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto aggiornato sulla base dei dati di preconsuntivo.

Per vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili si intendono i vincoli previsti dalle leggi statali e regionali nei confronti degli enti locali e quelli previsti dalla legge statale nei confronti delle regioni, esclusi i casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore di terzi, che si configurano come vincoli derivanti da trasferimenti.

Esemplificazioni di vincoli derivanti dai principi contabili sono indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria 9.2.

Con riferimento ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada, nella colonna b) è indicato il totale degli accertamenti delle entrate da sanzioni, dedotto lo stanziamento definitivo al fondo crediti di dubbia esigibilità/fondo svalutazione crediti riguardante tale entrate e gli impegni assunti per il compenso al concessionario. Per vincoli derivanti dai trasferimenti si intendono gli specifici vincoli di utilizzo di risorse trasferite per la realizzazione di una determinata spesa. E' necessario distinguere le entrate vincolate alla realizzazione di una specifica spesa, dalle entrate destinate al finanziamento di una generale categoria di spese, quali la spesa sanitaria o la spesa UE. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale. Pertanto, tali risorse devono essere considerate come "vincolate da trasferimenti" ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente. Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa."; Fermo restando l'obbligo di rispettare sia i vincoli specifici che la destinazione generica delle risorse acquisite, si sottolinea che la disciplina prevista per l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione non riguarda le cd. risorse destinate.

Per vincoli derivanti da mutui e altri finanziamenti si intendono tutti i debiti contratti dall'ente, vincolati alla realizzazione di specifici investimenti, salvo i mutui contratti dalle regioni a fronte di disavanzo da indebitamento autorizzato con legge non ancora accertato.

Per vincoli formalmente attribuiti dall'ente si intendono quelli previsti dal principio applicato 9.2, derivanti da "entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e rimosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio (per gli enti locali compresi quelli ai sensi dell'articolo 193 del TUEL, nel caso in cui sia stata accertata, nell'anno in corso e nei due anni precedenti l'assenza dell' equilibrio generale di bilancio)".

L'equilibrio della gestione 2021-2023 è stato conseguito senza l'applicazione del risultato di amministrazione di parte disponibile.

### **Fondo pluriennale vincolato**

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l'entrata. Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge. Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

### **Spese di investimento finanziate con il ricorso al debito pubblico**

Nel documento unico di programmazione non sono previsti interventi finanziati con ricorso con nuovo indebitamento.

### **Elenco delle garanzie principali o sussidiarie presta dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti**

I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore della società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.



La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:

- il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
- la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
- la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

Il Comune di Roccafluvione non ha rilasciato nessuna garanzia.

### **Gli strumenti finanziari derivati**

L'ente non ha contratti relativi a strumenti finanziari derivati o che includono una componente derivata.

### **Fondo crediti di dubbia esigibilità**

*Il principio applicato 4/2, punto 3.3 prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione siano accertate per l'intero importo del credito anche, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, le rette per servizi pubblici a domanda, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc..*

*Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione. A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).*

La dimostrazione della quota accantonata a FCDE nel bilancio 2021-2023 è evidenziata nei prospetti allegati al bilancio di previsione. Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale del 100% per ciascun anno.

I calcoli sono stati effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi, il metodo A (media semplice) rispetto agli altri sotto riportati:

- a) media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);
- b) rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e lo 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
- c) media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio)

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota cantonata.

### **Fondo di riserva di competenza**

La consistenza del fondo di riserva ordinario previsto rientra nei limiti di legge previsti dall'articolo 166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità

### **Fondo di riserva di cassa**

La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del Tuel. *(non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali)*

### **Fondo garanzia debiti commerciali**

L'articolo 1, commi 859 e seguenti della legge n. 145 del 2018 ha introdotto nel panorama normativo italiano un nuovo accantonamento di bilancio obbligatorio ancorato alla capacità di pagamento dei debiti commerciali propri degli enti locali denominato "accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali". Con l'articolo 1, comma 862 testualmente viene sancito che "entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:

- al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.;"

L'articolo 1, comma 862 dispone che le misure di cui al di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864 "non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo

esercizio". Sancisce inoltre che "le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231."

Lo stesso articolo 1, comma 862 sancisce inoltre che sono oggetto di accantonamento "gli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione";

L'articolo 1, comma 868, dispone che, a decorrere dal 2021, "le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture."

Atteso che dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali si acquisiscono le seguenti informazioni:

A) Stock del debito al 31/12/2019 € 630.941,96;

B) Stock del debito al 31/12/2020 € 545.050,87;

Fatture pervenute nel corso dell'esercizio 2020 € 1.276.036,44;

Tempo medio ponderato di ritardo pari a 70 gg.

Indicatore ritardo pagamento: 43%

Visto che la percentuale estratta è maggiore del 5% va considerato il rapporto tra importo scaduto e non pagato 2020 e importo scaduto e non pagato 2019 che è pari allo 0,86.

Dato atto che 0.86 individua un caso da non sanzionare sotto il profilo della mancata riduzione del debito si passa ad elaborare il tempo medio ponderato di ritardo, che come sopra evidenziato risulta essere di 70 gg: alla luce di ciò l'ente deve accantonare il 5% degli stanziamenti assestati 2021 dei macroaggregati 103 per le spese correnti e macroaggregati 201 e 202 delle spese capitali al netto di entrate destinate e vincolate. Alla luce delle informazioni esposte il primo accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali per l'annualità 2021 è pari ad € 44.646.

In sede di bilancio di previsione 2021-2023 l'Ente ha previsto un accantonamento nella funzione 20 "Fondi ed accantonamenti" programma 03 "Altri fondi" la somma di € 44.646,00.

**Elenco delle società partecipate con l'indicazione della relativa quota:**

L'elenco delle società partecipate è disponibile nel sito dell'Ente nella sezione Amministrazione trasparente.

**Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.**

Al bilancio vengono allegati i prospetti relativi all'utilizzo dei contributi e dei trasferimenti degli organismi comunicati ed internazionali (con valori pari a zero) e quello delle funzioni delegate dalla Regione.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(dott.ssa Sabrina Roncati)